

11 OTT. 2018

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE SOLLI - ESENTE DITE



25312/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4199/2014

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 25312
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - Rep.
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Ud. 28/06/2018
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere - CC
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4199-2014 proposto da:

(omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis), che la rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato (omissis), giusta delega in atti;

J


- ricorrente -

contro

2018 (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)
 2691 (omissis), presso lo studio dell'avvocato
 (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente
 agli avvocati (omissis) e (omissis), giusta
 delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 796/2013 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 06/08/2013, R.G.N. 619/2012.



Rilevato

1. Che con sentenza n.796/2013 la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato (omissis) s.r.l. al pagamento in favore di (omissis) della somma di € 22.485,86 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di retribuzioni dirette, indirette e differite, dovute in conseguenza della illegittima sospensione in CIGS ;

1.1. che il giudice di appello, ha ritenuto la genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere indicati nella comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 Legge n. 23/7/1991 n. 223, di apertura della procedura di CIGS atteso che essi che facevano riferimento alla "professionalità", "fungibilità" "poliprofessionalità" senza specificare i concreti parametri ai quali ancorare la relativa verifica; ha, inoltre, osservato che non risultava neppure rigorosamente predefinito l'ambito di applicazione della CIGS sia con riguardo alle professionalità coinvolte, (" ... principalmente riferita all'attività produttiva auto") , sia con riguardo al numero dei lavoratori interessati; ("tale intervento riguarderà mediamente 105 lavoratori");

1.2. che analoga genericità ha rinvenuto con riguardo ai criteri per la rotazione posto che nel verbale di accordo e nel verbale di esame congiunto del 14 .12.2006 si leggeva che per il primo quadrimestre essa avrebbe riguardato i lavoratori *principalmente nell'ambito dei reparti auto 510,515, 526*, senza alcuna precisazione, in via preventiva, di quali altri lavoratori avrebbero potuto essere interessati in via residuale; si leggeva, inoltre, che *una limitata e parziale rotazione avrebbe interessato lavoratori monoreddito con carichi di famiglia compatibilmente con le possibilità offerte dalle attività lavorative residue*, senza indicare né le ragioni di tale decisione, né i parametri di riferimento per individuare i possibili

destinatari sia in termini numerici sia in termini di fungibilità rispetto alle *attività lavorative residue* ;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (omissis) s.r.l. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso

2. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1. cod. proc. civ.;

Considerato

1. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1,4 e 5 Legge n. 223 /1991 cit. e dell'art. 5 Legge 20/5/1975 n. 164 in combinato disposto con l'art. 100 cod. proc. civ. e con l'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere a fronte dell'eccezione di carenza di interesse ad agire nel lavoratore, reiterata in seconde cure da essa società , ritenuto la questione assorbita dal riscontro della illegittimità della collocazione in CIGS per effetto della violazione delle disposizione di cui all'art. 1 comma 7 Legge n. 223 /1991 cit. . Si sostiene che il lavoratore, al fine di sostanziare tale interesse, avrebbe dovuto prospettare tanto la esistenza di uno specifico fatto lesivo quanto di un danno a tale fatto conseguente; tale prospettazione risultava del tutto carente posto l'interessato non aveva fatto riferimento ad alcuna condotta lesiva dei principi di correttezza e buona fede né indicato altro lavoratore oggetto di un trattamento più favorevole da parte della società;

2. che con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 7 e/o comma 8, Legge n. 223/1991 cit. e dell'art. 5 Legge 20/05/1975 n. 164 per avere ritenuto

insufficiente il contenuto delle comunicazioni ex art. 1, comma 7, Legge n. 223/1991 cit ., anche alla luce degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , in ogni caso in combinato disposto con gli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 416 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2909 e 324 cod. civ. per non avere ritenuto provato ed incontestato in causa il sufficiente grado di precisione del contenuto di quelle comunicazioni;

2.1. che si censura, in sintesi, la sentenza impugnata sul rilievo che il grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione, doveva essere verificato non, come avvenuto, in astratto, bensì in concreto, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, trovando, in ogni caso, un limite oggettivo nel perimetro delineato dalle deduzioni del lavoratore; in questa prospettiva ci si duole della mancata considerazione della non contestazione degli esiti della espletata istruttoria (effettuata anche mediante acquisizione di verbali di deposizioni testimoniali raccolte in altri giudizi) dalla quale era emerso che il lavoratore era stato correttamente posto in CIGS, che la rotazione tra i lavoratori era stata effettiva e che non era esistevano situazioni di discriminazione;

3. che con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 7 e/o comma 8, Legge n. 223/1991 cit., dell' art. 5 Legge n. 164/1975 cit., per avere la sentenza impugnata ritenuto carente del requisito della specificità il contenuto delle comunicazioni ex art. 1, comma 7, Legge n. 223/1991 con riguardo alle modalità di applicazione del meccanismo della rotazione, in ogni caso in combinato disposto con gli artt. 27697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 , 416 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2909 e 324 cod. civ. per non avere la sentenza impugnata ritenuto provato ed incontestato in causa il sufficiente grado di precisione di quelle

comunicazioni con riguardo alle modalità applicative del meccanismo della rotazione; si assume che la sentenza omette di considerare che la mancata esplicitazione delle ragioni di addivenire alla rotazione non rileva ai fini della specificità dei criteri della rotazione stessa e che tali criteri erano ricavabili dalla comunicazione la quale, nell'indicare i lavoratori monoreddito con carichi di famiglia come quelli che sarebbero stati assoggettati ad una parziale e limitata rotazione, implicava la decisione di assoggettare tutti gli altri alla rotazione; si evidenzia che le risultanze istruttorie avevano confermato la omogenea applicazione del meccanismo della rotazione e si richiamano le allegazioni della memoria difensiva di essa società, non espressamente contestate da controparte e valutabili ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. .

4. che con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo alle risultanze istruttorie ed evidenze documentali che dimostravano la precisione dei criteri identificativi e la loro corretta applicazione nonché l'effettiva applicazione del meccanismo della rotazione;

5. che con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 7 e/o comma 8, Legge n. 223/1991 cit. in combinato disposto con gli artt. 2697 cod. civ. e 2909 cod. civ. e 324 e cod. civ. e con gli artt. 115, 116 e 416 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto assolto l'onere della prova gravante

sul lavoratore, circa i profili di presunta illegittimità delle comunicazioni in oggetto sia con riguardo ai criteri identificativi dei lavoratori da porre in cassa integrazione sia con riguardo all'indicazione delle modalità applicative della rotazione; si richiama la istruttoria espletata la quale aveva dimostrato l'osservanza dei precetti normativi da parte della società nonché il fatto che la

rotazione era stata applicata con regolarità tra tutti i dipendenti impiegati nel settore produttivo Automotive ; il lavoratore, al contrario, non aveva fornito evidenza né della violazione dei canoni di correttezza e buona fede, né di presunti motivi illeciti, né della circostanza per cui criteri diversi da quelli utilizzati avrebbero fatto cadere la scelta su un altro lavoratore, né del ricorrere delle condizioni di fungibilità e intercambiabilità delle mansioni per cui egli avrebbe potuto essere preferito ad altri nella rotazione;

6. che con il sesto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto con riferimento all'art. 1, comma 7 e/o comma 8, Legge n. 223 /1991 cit. in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, Legge n. 223/1991 e con l'art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere trascurato che l'avviamento della procedura di CIGS rispondeva ad un'espressa richiesta delle parti sociali, già convocate ai sensi dell'art. 4, Legge 223/1991 cit. e che, pertanto, essa si inseriva nella già avviata procedura di licenziamento collettivo; si assume l'errore del giudice di appello il quale, pur dando atto della circostanza, aveva ritenuto che essa non poteva comportare la pretermissione o il superamento, anche parziale, degli obblighi di comunicazione che costituiscono il cardine della legittimità della procedura; si sostiene che l'applicazione congiunta ed interdependente degli istituti portati dall'art. 4 e dall'art. 1 Legge n. 223/1991 non necessitava affatto di una disciplina ad hoc che illustrava la possibilità o meno di derogare ai canoni di legittimità espressi da quelle norme e che la lettura coordinata tra le norme citate avrebbe dovuto implicare la valorizzazione del consenso raggiunto tra le parti e della sottoscrizione dei verbali da parte delle organizzazioni sindacali;

7. che con il settimo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto con riferimento all'art., 1 comma 7 e/o

comma 8, Legge n. 223 /1991 cit. , all'art. 5 legge n. 164/1975 e all'art. 1362 cod. civ.; si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto che l'intervenuto accordo tra la Società e il Sindacato fosse idoneo a superare eventuali anomalie formali attinenti alle modalità di consultazione di cui all'art. 1, comma 7, Legge n. 223 /1991 cit. e all'art. 5 Legge 164/1975 cit. essendo comunque stata raggiunta la finalità perseguita dalle norme richiamate;

8. che il primo motivo di ricorso è infondato;

8.1. che secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. Sez. Un. 11/5/2000 n. 302, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (per tutte: Cass. 23/4/ 2004, n. 7720; Cass. 4/5/ 2009, n. 10236; Cass. 1/7/ 2009, n. 15393; Cass. 2/9/2011, n. 19235).

8.2. che, sul presupposto che la comunicazione ex art. 1, comma 7, Legge n. 223 /1991 cit. è stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa (così Cass.

Sez. Un. n. 302/2000 cit. in motivazione) è stato puntualizzato , che in tema di procedimento per la concessione della CIGS la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n.7459 del 2012);

8.3. che tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009). Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione - come chiarito da Cass. 28 novembre 2008, n. 28464 cit. - le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui - diversamente da quanto si è verificato nella fattispecie in esame - detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (vedi, in tal senso: Cass. 2/8/ 2004 n. 14721; Cass. 5/5 2004 n. 8353; Cass. 21/8/ 2003, n. 12307; Cass. 29/5/ 2006, n. 12719; Cass. 28/10 2008, n. 25892; Cass. 21/12/ n. 25851);



8.4. che tale ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie avendo il giudice di merito espressamente accertato la genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere con riferimento al contenuto dei verbali di esame congiunto riferiti sia alla prima che alla seconda procedura di CIGS e del verbale di accordo e di esame congiunti relativi alla proroga di quest'ultima (v. sentenza, pagg. 9 e sg.) ;

8.5. che la rilevata inidoneità dei criteri indicati nella comunicazione di apertura a consentire la individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, determinando la illegittimità della procedura di CIGS, è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del lavoratore che sulla base di tale illegittima procedura sia stato sospeso ed, in questa prospettiva, appare corretto il ritenuto "assorbimento" della questione relativa all'interesse ad agire del lavoratore da parte del giudice di appello ;

8.6. che, infatti, la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19/8/ 2003, n. 12137; Cass. 18/5/ 2006, n. 11660);

8.7. che la messa in cassa integrazione ed il connesso ridotto trattamento economico del lavoratore originario ricorrente evidenziano la concretezza ed attualità dell'interesse ad agire per far valere la illegittimità della procedura;

8.8. che, in ogni caso, la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da sospendere, impedendo ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offre alcun parametro comparativo rispetto alla posizione di altri lavoratori,

idoneo ad evidenziare la esistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli, come, invece, sostenuto dalla società nel prospettare la necessità di un'indagine prognostica per la verifica della sussistenza in concreto dell'interesse ad agire;

9. che il secondo motivo di ricorso è infondato;

9.1. che, la verifica della adeguatezza della comunicazione ex art. 1 comma 7 Legge n. 223 /1991 sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione costituisce, costituisce valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ove sia assistita, come nel caso di specie, da motivazione sufficiente e priva di vizi logici (ex plurimis Cass. 9/6/2015 n. 11957, in motivazione ; Cass. 10/5/2010 n. 11254, in motivazione);

9.2. che il giudice di appello, con motivazione senz'altro congrua, ha ritenuto la genericità ed inadeguatezza del riferimento alla "professionalità", "fungibilità" "poliprofessionalità" in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la relativa verifica. Tale valutazione di genericità non è inficiata dalle deduzioni della odierna ricorrente secondo la quale, la quale il grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione, doveva essere verificato non, come avvenuto, in astratto, bensì in concreto, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, e , nello specifico sulla base esiti della espletata istruttoria. Tale tesi è priva di fondamento normativo ponendosi in insanabile contrasto con la garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, riconosciuta alla disciplina dettata dalla Legge n. 223 /1991 cit. in tema di CIGS , garanzia destinata ad operare su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le

associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro (Cass. 26/09/2011 n. 19618; Cass. 03/07/2009 n. 15894);

9.3. che in coerenza con la disciplina e le finalità della Legge n. 223/1991 la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e della applicazione della rotazione e quanto ora osservato assorbe ogni rilievo formulato dalla società in punto di necessità di verifica "in concreto", necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione;

10. che il terzo motivo di ricorso, il quale si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la verifica di specificità della comunicazione ex art. 1, comma 7, Legge n. 223/1991 con riguardo all'applicazione del meccanismo della rotazione, doveva essere effettuata sulla base della prova orale la quale aveva attestato la piena applicazione di tale meccanismo, deve essere respinto per le ragioni già evidenziate nell'esame del secondo motivo in relazione alla funzione di garanzia di natura procedimentale riconosciuta alla procedura di messa in CIGS, alla stregua della quale la valutazione di conformità della stessa alle prescrizioni di legge andava effettuata ex ante e non, come sostenuto, ex post in relazione agli esiti della prova ;

11. che il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto articolato con modalità non coerenti con la formulazione dell'art. 360

comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile *ratione temporis* in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, successiva al 10 settembre 2012, (art. 54, comma 3, d.l. n. 22/6/2012 conv. in Legge 7/8/2012 n. 134). Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato*, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il *come* e il *quando* (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la *decisività* del fatto stesso;

11.1. che parte ricorrente, a prescindere dalla modalità non autosufficienti con le quali sono state richiamate le emergenze istruttorie alla base della censura, omette di individuare il fatto storico di rilevanza decisiva oggetto di discussione tra le parti non considerato dal giudice di merito risultando all'evidenza a tal fine inidoneo il mero richiamo alle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio e formatesi in altro analogo giudizio definito con pronuncia favorevole al lavoratore;

11.2. che in ogni caso la verifica della requisito di specificità dei criteri espressione di attività valutativa riservata al giudice di merito,

non potrebbe essere ricostruita sulla base della esperita istruttoria che ha ad oggetto la ricostruzione del fatto e non la sua valutazione;

12. che il quinto motivo di ricorso è infondato. In presenza di una comunicazione di apertura della CIGS non conforme al modello legale di cui all'art. 1 comma 7 Legge n. 223 /1991, alcun ulteriore onere probatorio gravava sul lavoratore al fine della dimostrazione della illegittimità della procedura di messa in CIGS. Le censure articolate con il motivo in esame non inficiano la correttezza dell'accertamento del giudice di merito in quanto, come già sopra evidenziato, in particolare sub ,muovono dalla errata prospettiva che sia possibile desumere ex post, con riguardo alle concrete emergenze di causa, la sussistenza della specificità dei criteri di selezione dei lavoratori da sospendere e delle modalità applicative della rotazione, laddove, si ribadisce, tale valutazione prescinde dalla necessità di probatorio relative alle concrete modalità di applicazione dei criteri di selezione dei lavoratori e delle modalità di applicazione della rotazione. Quanto ora osservato rende ininfluenti le deduzioni della ricorrente relativa alla mancata prova da parte del lavoratore della violazione dei criteri di correttezza e buona fede o della sussistenza di un intento discriminatorio nella effettuazione della concreta selezione dei lavoratori da sospendere da parte del datore di lavoro posto che la valutazione di illegittimità della procedura si arresta al momento di invio della comunicazione dell'art. 1 comma 7 Legge n. 223 /1991 ;

13. che il sesto e settimo motivi, trattati congiuntamente per evidente connessione sono infondati, in quanto, come già osservato dal giudice di merito, il particolare contesto nel quale si sono svolte le procedure in controversia ed in particolare l'avvenuto avvio ad istanza delle organizzazioni sindacali al fine di superare le inevitabili ricadute occupazionali negative connesse alla chiusura del reparto Automotive e servizi connessi ed in tal modo ottenere il "congelamento" della

procedura di mobilità, non configura alcuna ipotesi, normativamente ammessa, di deroga alla prescrizioni procedurali in tema di CIGS; tantomeno è consentito di valorizzare il consenso raggiunto tra le parti e la sottoscrizione dei Verbali da parte delle organizzazioni sindacali, per superare le carenze riscontrate nella comunicazione valendo i principi già espressi in relazione all'esclusione della efficacia sanante degli accordi successivi in presenza di comunicazione assolutamente generica;

14. che al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

15. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore del procuratori antistatari.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.13.

Roma, 28 giugno 2018

Il Presidente

Giuseppe Bronzini

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

